ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 3

Il primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' sostituito dal seguente: "I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura di Ancona". Il quinto comma del citato art. 7 e' sostituito dal seguente: "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le perizie, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 marzo 1973".

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 7 dicembre 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it